

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE**  
**AL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE**  
**PTFP - 2024-2026**  
**MODIFICA SEZ.3.2.1**

--

**COMUNE DI URZULEI**

Provincia di Nuoro

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n.22 del 18.10.2024**

**OGGETTO: PIAO SEZ.3.2.1 PIANO FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2025/2026, MODIFICA SEZ.3.2.1 PIANO TRIENNALE FABBISOGNI DI PERSONALE**

L'Organo di Revisione Dottor Maurizio Gianni Pisu, nominato con deliberazione di Consiglio comunale n.15 del 29.04.2024;

**visti:**

- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 *"Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;
- l'art. 6, D. Lgs. n.165/2001 *"Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ..."*;
- l'art. 1, comma 102, Legge 311/2004 *"Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica"*;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, il quale recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
  - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
  - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali"*;
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 il quale prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;
- l'art. 1, comma 562 della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore della spesa previsto per il 2008 e non più al valore relativo all'anno precedente;

**preso atto che:**

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 *“riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”*;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

**richiamati:**

- l'art.3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che prevede *“Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. .... La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. .... A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”*;
- il comma 5-sexies del suddetto D.L.n.90/2014, come modificato dall'art.14 bis del D.L.n.4/2019 che dispone *“per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over”*;

**considerato** che gli enti sono chiamati a adottare annualmente il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale e che lo stesso può essere oggetto, in corso d'anno, di modifiche in presenza di motivate esigenze organizzative - funzionali e/o in presenza di evoluzione normativa in materia di gestione del personale;

**visti** altresì:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.*
- il DPCM del 17.03.2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) avente ad oggetto *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- la Circolare interministeriale del 13.05.2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11.09.2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

**rilevato** che i Responsabili dei Settori comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale: Responsabile del settore Amministrativo prot. n.2386 del 09.04.2024, Responsabile del Settore Tecnico prot. n.2497 del 15.04.2024 e Responsabile del settore Finanziario prot. n.2496 del 15.04.2024;

**vista** la deliberazione della Giunta comunale n.34 del 24.04.2024 avente ad oggetto: *“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026”* e i relativi allegati;

**Considerato che**, in data 15.04.2024 una dipendente, matricola 03, dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Ente, appartenente all'area dei funzionari e della Elevata qualificazione ha comunicato di aver superato la selezione per mobilità indetta dal comune di Tortolì e di prendere servizio presso detto comune presumibilmente entro l'ultima settimana di aprile 2024.

**Dato atto che** in sede di approvazione del PIAO 2024/2026 erano state programmate le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- l'assunzione di un funzionario (Specialista Amministrativo-Contabile) ex categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, al fine di sostituire la figura di cui sopra, previo esperimento della mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001, ora ridotta a 20 giorni (termine così ridotto dall'art. 3, comma 3 quater del DL 36/2022), mediante mobilità volontaria e/o scorrimento di graduatorie di altri enti e, in subordine, tramite concorso pubblico, preceduto dalla mobilità obbligatoria e volontaria;
- l'assunzione di un dipendente dell'area degli istruttori (profilo Amministrativo-Contabile) a tempo pieno e indeterminato, e stante la necessità di accelerare il più possibile i tempi di assunzione e considerata la presenza in zona di graduatorie in corso di validità per il medesimo profilo, si ritiene di avvalersi della facoltà di cui all'art.3, comma 8, della Legge 56/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 80/2021, di non esperire la mobilità volontaria, facoltà riconosciuta fino al 31.12.2024.

**Preso atto che** la mobilità per il profilo del Funzionario appartenente all'area dell'elevata qualificazione (specialista amministrativo contabile ex D) a tempo pieno e indeterminato ha dato un esito negativo, di cui si è preso atto con la determinazione n. 602 del 19.08.2024.

**Dato atto che** si è conseguentemente proceduto a bandire il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto di cui trattasi, come da determinazione n. 609 del 21.08.2024.

**Considerato che**, all'esito del predetto concorso è risultato vincitore il dott. Matteo Nieddu, già dipendente del Comune di Urzulei, appartenente all'area degli istruttori (profilo amministrativo contabile) a tempo pieno e indeterminato, come da determinazione n. 728 del 04.10.2024, recante "Concorso pubblico per titoli e esami finalizzato all'assunzione con rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato di n. 1 Funzionario (Specialista Amministrativo Contabile) EX Categoria D - Area dei Funzionari, CCNL 2022.. Approvazione verbali della commissione, graduatoria finale e nomina vincitore".

**Viste:**

- la nota prot. 5985 del 07.10.2024 con la quale il sopracitato dipendente è stato convocato per l'assunzione in qualità di Funzionario appartenente all'area dell'elevata qualificazione (specialista amministrativo contabile ex D) a tempo pieno e indeterminato a far data dal 09.10.2024;
- la nota prot. 5993 in data 07.10.2024 con cui il medesimo dipendente ha rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro già ricoperto come dipendente appartenente all'area degli istruttori (profilo amministrativo contabile) a tempo pieno e indeterminato con decorrenza dal 08.10.2024, quale ultimo giorno di lavoro.

**Preso atto**, pertanto, che a seguito della predetta cessazione è rimasto scoperto il posto di istruttore (profilo amministrativo contabile) a tempo pieno e indeterminato, precedentemente ricoperto dal dipendente di cui sopra.

**Vista** la necessità di modificare la sezione fabbisogni del PIAO prevedendo di programmare la nuova assunzione di un istruttore (profilo amministrativo contabile) a tempo pieno e indeterminato e di dover modificare la sezione "Piano triennale fabbisogni del personale" prevedendo l'assunzione della predetta figura, previo esperimento della mobilità obbligatoria mediante lo scorrimento della vigente graduatoria per l'assunzione di un appartenente all'area degli istruttori (profilo amministrativo contabile) a tempo pieno e indeterminato, approvata con determinazione n. 439 del 01.07.2024 e, in subordine, mediante scorrimento di altra graduatoria e, in ulteriore subordine, mediante concorso pubblico per titoli e per esami.

**Vista** la possibilità di avvalersi della facoltà di non esperire la mobilità volontaria, di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 56/2019, così come modificato dall'art. 1, comma 14-ter, del D.L. 80/2021, facoltà riconosciuta fino al 31/12/2024.

**Rilevato che** per espressa previsione normativa l'assunzione dei dipendenti a valere sulla capacità assunzionale a tempo indeterminato di cui al D.L. 34/2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557 della L. 296/2006

**Vista** la proposta di deliberazione n.236 del 07.10.2024 avente ad oggetto: "Modifica sezione fabbisogni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026" con la relativa documentazione allegata, nella quale sono contenuti:

## - Il piano delle assunzioni a tempo indeterminato

Il Comune di Urzulei si colloca nella fascia demografica lett. b) (popolazione da 1.000 a 1.999), della tabella 1 del D.M. 17.03.2020, avendo una popolazione residente di riferimento pari a 1.082 abitanti e ai sensi dei nuovi calcoli sulla capacità assunzionale effettuati ai sensi del D.L.34/2019 rientra tra i cosiddetti comuni virtuosi, il rapporto tra spese di personale al netto dell'IRAP rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato (dato assestato) nel bilancio di previsione considerato (2023) si attesta al 22,47%, al di sotto della percentuale massima di incremento della spesa di personale pari al 28,60%. Per questo motivo ha la possibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto del limite come calcolato alla luce del DL 34/2019 così come dimostrato nella seguente tabella (Fabbisogni – Allegato A):

Determinazione della spesa per il personale e delle facoltà assunzionali (anno 2024)	
abitanti 31/12/2022 n.1.082	
DM 17/03/2020 - Circolare 13/05/2020	
MACROAGGREGATO BDAP:	
U.1.01.00.00.000	406.958,83
U1.03.02.12.001	0,00
U1.03.02.12.002	0,00
U1.03.02.12.003	0,00
U1.03.02.12.999	0,00
IRAP	0,00
<b>Totale</b>	<b>406.958,83</b>
IRAP (detrarre)	0,00
<b>Totale spesa personale al netto dell'IRAP</b>	<b>406.958,83</b>
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE (A) - Ultimo rendiconto di gestione approvato ESERCIZIO 2022</b>	
	<b>406.958,83</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2023</b>	
	<b>2.297.584,41</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2022</b>	
	<b>2.005.410,70</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI ESERCIZIO 2021</b>	
	<b>1.831.068,98</b>
<b>TOTALE ENTRATE COME DA RENDICONTI APPROVATI ULTIMO TRIENNIO</b>	
	<b>6.134.064,09</b>
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI</b>	
	<b>2.044.688,03</b>
<b>FCDE PREVISIONE ASSESTATA ESERCIZIO 2023</b>	
	<b>103.234,45</b>
<b>MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (B)</b>	
	<b>1.941.453,58</b>
<b>RAPPORTO % TRA SPESA PERSONALE E MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE (C= A/B %)</b>	
	<b>20,94</b>
<b>INSERIMENTO DEL COMUNE NELLA FASCIA DI INSERIMENTO DEL DM - ART. 4 TAB. 1</b>	
	<b>-</b>
<b>VALORE SOGLIA PREVISTO DALL'ART. 4 DEL DM (D)</b>	
	<b>28,60%</b>
<b>MASSIMA SPESA PERSONALE CONSENTITA</b>	
<b>(MEDIA ENTRATE CORRENTI AL NETTO FCDE X VALORE SOGLIA)</b>	
	<b>555.255,72</b>
<b>(B x D)</b>	
<b>DIFFERENZA SPESA PERSONALE TEORICA CONSENTITA E SPESA PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X (E)</b>	
	<b>148.296,89</b>
<b>% MASSIMA CONSENTITA DI INCREMENTO SPESA PERSONALE ART. 5 PER FASCIA COMUNE (1° ANNO) (F) (PRENDERE % TABELLA 2)</b>	
	<b>35,00%</b>
<b>SPESA PERSONALE ANNO 2018 (G)</b>	
	<b>365.074,16</b>
<b>INCREMENTO MASSIMO SPESA PERSONALE - UTILIZZO % DI INCREMENTO PREVISTA DAL DM (H= G x F)</b>	
	<b>127.775,96</b>
<b>FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE ULTIMI 5 ANNI (I) (EVENTUALE) (*)</b>	
<b>LIMITE MASSIMO SPESA PERSONALE:</b>	
<b>TOTALE SPESA DI PERSONALE ULTIMO RENDICONTO APPROVATO/ESERCIZIO X + INCREMENTO MASSIMO SPESA DI PERSONALE PREVISTA TAB.2 (H) O, IN DEROGA (SE PIU' FAVOREVOLI), LE FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE PREVIGENTE NORMATIVA, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI SPESA CONSENTITA (I)</b>	
	<b>534.734,79</b>
<b>FACOLTA' ASSUNZIONALI RESIDUE SPENDIBILI (**)</b>	
	<b>0,00</b>
<b>(*) capacità assunzionale al 31/12/2020 normativa previgente</b>	
<b>(**) il maggiore valore tra H) e I)</b>	

Fascia b	Popolazione	Anno 2024
	1.082	35%
<b>CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE</b>		
SPESA DI PERSONALE ANNO 2023		406.958,83
% DI INCREMENTO ANNO 2024		35%
% DI INCREMENTO SU ANNO PRECEDENTE		1%
INCREMENTO ANNUO		142.435,59
RESTI ASSUNZIONALI ANNI 2015-2019		0,00
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE ANNO</b>		<b>142.435,59</b>

**rilevato altresì**, come si evince dalla documentazione esaminata, che:

- secondo le disposizioni di cui alla tabella 2 del più volte citato DM, il Comune di Urzulei ha la possibilità di incrementare la spesa di personale (determinato secondo quanto previsto dal DM) relativa all'anno 2018 (art. 5, comma 1 del DM), come riportato sopra nella tabella e così specificato:

	ANNO 2024
SPESA DI PERSONALE RENDICONTO ANNO 2018	365.074,16
% DI INCREMENTO ANNO	35%
LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE	127.775,95
CAPACITA' ASSUNZIONALE	142.435,59
<b>CAPACITA' ASSUNZIONALE MAX</b>	<b>127.775,95</b>

I limiti di incremento annuale di cui all'art.5, comma 1, del DM 17 marzo 2020 sono calcolati come percentuali da calcolarsi sulla spesa del personale impegnata nel rendiconto 2018 (annualità non dinamica). La circolare FP del 13 maggio 2020 specifica che gli incrementi annuali successivi al primo limite annuale, inglobano la percentuale degli anni precedenti. In ogni caso non può essere superato il valore soglia indicato nella tabella 1 del DM (28,60% nel nostro caso)

**Tutto ciò premesso:**

**- INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE**

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale /entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE \* percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2023 =  
(€ 1.941.453,58 \* 28,60%) - € 406.958,83 =  
€ 555.255,72 - € 406.958,83 = € 148.296,89.

**- INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)**

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli anni 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 \* Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente =  
€ 365.074,16\*35% = € 127.775,96

**Per cui:**

**INCREMENTO EFFETTIVO**

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

l'incremento effettivo risulta superiore all'incremento calmierato, il Comune può pertanto procedere ad assunzioni solo entro il valore dell'incremento calmierato, che è pari a € 127.775,96.

A seguito di verifica sulle nuove esigenze di personale richieste dai vari Servizi e considerati i vincoli alla spesa di personale ed il limite alla spesa corrente, in coerenza con i contenuti del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, sono state programmate per il triennio 2024/2026, le seguenti assunzioni:

**2024**

- Assunzione a tempo pieno e indeterminato di un istruttore (specialista amministrativo contabile), mediante mobilità esterne e/o scorrimento graduatoria altro ente e, in subordine concorso.

**2025**

- Nessuna assunzione programmata.

**2026**

- Nessuna assunzione programmata.

Le nuove assunzioni a tempo indeterminato previste per il 2024 comportano un incremento di spesa totale compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'Ente e trovano copertura finanziaria negli stanziamenti di bilancio di previsione 2024/2026.

**- Il piano delle assunzioni a tempo determinato**

Ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 9 del D. Lgs. n. 75/2017, i contratti di lavoro a tempo determinato e flessibile possono avvenire *"soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale ..."* e rispettare il limite spesa personale flessibile art. 9 comma 28 dl 78/2010 che per il Comune di Urzulei è pari a euro 15.000,01 (oltre ad euro 63.231,92 di spesa a tempo determinato per cantieri comunali).

Pertanto, il Comune di Urzulei prevede:

**2024**

- Nessuna assunzione programmata.

**2024**

- Nessuna assunzione programmata.

**2025**

- Nessuna assunzione programmata.

**Preso atto che l'Ente:**

- ha rideterminato la dotazione organica del personale ed ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- rispetta il limite di cui all'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, così come dimostrato nelle tabelle riportate nella proposta deliberativa;
- rispetta il limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 prevedendo una spesa per lavoro flessibile che rispetti il limite di legge pari a euro a euro 15.000,01 (oltre ad euro 63.231,92 di spesa a tempo determinato per cantieri comunali);
- risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP;

**rilevato che:**

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018, per gli enti a partire da 6 dipendenti, nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il *"divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro"*;

**rilevato** che il limite di cui all'art. 1, comma 562 della L. 296/2006 è rispettato, come riepilogato nella sottostante tabella:

SPESA PERSONALE COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006 - TABELLA 1	TEMPO DETERMINATO 2009	MEDIA TRIENNIO 2011/2013	SPESA ANNO 2024	SPESA ANNO 2025	SPESA ANNO 2026
<b>COMPONENTI DA CONSIDERARE</b>					
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato complessiva di oneri accessori e IRAP personale di ruolo		398.207,40	431.372,15	459.991,86	459.991,86
Cantieri comunali	63.321,92	15.097,75			
Spese (quota effettiva a carico dell'Ente) sostenute per retribuire il personale in convenzione con altri Enti;		11.505,01			
Salario accessorio			31.195,37	31.195,37	29.938,28
Buoni pasto			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Altre spese (Unione dei Comuni, PLUS, elettorale)			3.125,00	3.125,00	3.125,00
Personale non di ruolo	15.000,00		11.064,30		
<b>TOTALE SPESA LORDA</b>	<b>78.321,93</b>	<b>424.810,16</b>	<b>481.756,82</b>	<b>499.312,23</b>	<b>499.312,23</b>
<b>COMPONENTI ESCLUSE</b>					
Rimborso da altri enti personale in convenzione		34.468,05			
Circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di persona. L'art. 6 specifica che "la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006 n.296".			127.775,95	127.775,95	127.775,95
<b>TOTALE COMPONENTI ESCLUSE</b>		<b>34.468,05</b>	<b>127.775,95</b>	<b>127.775,95</b>	<b>127.775,95</b>
<b>TOTALE SPESA NETTA - SOGGETTA COMMA 557 ART. 1 L. 296/2006</b>		<b>390.342,11</b>	<b>353.980,87</b>	<b>371.536,28</b>	<b>371.536,28</b>
<b>SALDO</b>			<b>- 36.361,24</b>	<b>- 18.805,83</b>	<b>- 18.805,83</b>

**Verificato che con il presente atto:**

- sono previste assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto dei vincoli assunzionali sopra citati;
- non sono previste nuove assunzioni a tempo determinato e la spesa complessiva per tale tipologia è inferiore alla spesa sostenuta nel 2009;
- il Comune ha rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio per l'anno 2023 e, dai dati in possesso, emerge il rispetto del pareggio anche per il 2024;

**visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Dirigenti competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**richiamata** l'asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio resa con verbale n.23 in data odierna;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

**rammenta**

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

**accerta**

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2024/2026 consente di rispettare:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

**esprime**

parere favorevole alla proposta di deliberazione della Giunta comunale n.236/2024: *“Modifica sezione fabbisogni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026”*.

Tortolì, lì 18.10.2024

L'Organo di Revisione

Dottor Maurizio Gianni Pisu